

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 12 settembre 2002, prot. n. 9754/1.3.18

Comune sul quale gravano le spese di notificazione, relative alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali, ai sensi dell'art. 10 della legge 265/1999.

Codesta Unione di Comuni, con la nota di cui in epigrafe, ha chiesto di conoscere il parere di questo Servizio in merito all'Ente locale sul quale debbono gravare le spese di notificazione dei provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali: se, cioè, sia legittimo richiedere il rimborso di dette spese, da parte del Comune notificante, al Comune richiedente.

D'intesa con il Servizio finanziario e contabile, si espone quanto segue.

L'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, garantisce un'ampia autonomia all'Ente locale per ciò che concerne le modalità di notificazione, in quanto lo stesso può, primariamente, utilizzare il servizio postale e ciò anche nel caso di destinatari che si trovino al di fuori del territorio comunale.

In via residuale, quando non è dato provvedere tramite il servizio postale o nelle altre forme di notificazione previste dalla legge, alla pubblica amministrazione è concesso un ulteriore strumento: la notificazione tramite messi comunali.

Essendo questa la *ratio* della norma citata, nel caso in cui un Comune decida di avvalersi dei messi comunali di un altro comune, invece che procedere in proprio tramite servizio postale, dovrebbe rimborsare le spese sostenute da quest'ultimo¹.

Si precisa, inoltre, che il Sindaco, oltre alla veste giuridica di capo dell'ente locale, ricopre anche quella di ufficiale del Governo (art. 54 del decreto legislativo 267/2000), in ordine alla quale sovraintende a specifiche attribuzioni nei servizi di competenza statale, tra i quali gli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale.

In particolare, circa la notifica degli atti relativi al procedimento di iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali, come evidenziato già da codesto ente, non esistono univoche interpretazioni né orientamenti giurisprudenziali che permettano un'esauritiva soluzione della questione posta.

Infatti, da una parte, emerge un orientamento per il quale l'onere della notifica sarebbe a carico del comune che provvede alla stessa dal momento che in materia elettorale il provvedimento di cancellazione è strettamente connesso a quello di iscrizione del nuovo comune e che - spesso - la notifica è congiunta.

Dall'altra parte, invece, c'è chi sostiene che l'onere debba comunque gravare sul comune di emigrazione, cioè quello che richiede all'altro comune la notificazione di cancellazione, in quanto la stessa notificazione avverrebbe nell'interesse di quest'ultimo, le cui liste elettorali, in tal modo, possono venir aggiornate.

Nella situazione non univoca evidenziata, appare doveroso segnalare la soluzione proposta dall'Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe, in un parere riportato anche nel relativo sito internet (www.anusca.it), secondo cui "il problema pare più di forma che di sostanza, in quanto applicando il principio di economicità del procedimento, quando ai comuni viene richiesto, ad esempio dai comuni di emigrazione, di notificare la cancellazione dalle liste elettorali, contestualmente i comuni di iscrizione notificheranno l'iscrizione stessa. Dunque le notifiche contestuali di cancellazione dal vecchio comune ed iscrizione nel nuovo non pare possano, di fatto essere messe a carico del comune cancellante in quanto in realtà un unico atto, che rimane a carico del comune iscrivente".

¹ Si veda, in senso conforme, il parere Anci del 23.5.2001, consultabile sul sito internet "Ancitel".